

SPESOMETRO

prima scadenza 28 febbraio prossimo

Lo spesometro transfrontaliero, meglio conosciuto come “esterometro”, è la nuova comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, contenente i dati relativi alle operazioni (attive e passive) intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e **soggetti esteri, siano essi U.E. o extra U.E.**, a fronte dell’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica dal 01.01.2019.

L’obbligo è stato introdotto con lo scopo di mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate con l’estero. La comunicazione deve essere trasmessa nel caso in cui le operazioni **non siano documentate con fatture elettroniche** ovvero con **bollette doganali**, in quanto l’utilizzo di quest’ultimi canali permette all’Agenzia delle Entrate di avere a disposizione i dati di tali operazioni attraverso il Sdi.

Soggetti obbligati alla presentazione

L’obbligo di invio dell’esterometro riguarda tutti i soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato per le operazioni rese o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Soggetti esonerati

I soggetti residenti esonerati dall’obbligo di invio dell’esterometro sono, generalmente, gli stessi soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.

Nel dettaglio:

- contribuenti in regime di vantaggio;
- contribuenti in **regime forfettario**;
- produttori agricoli in regime di esonero (art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972);
- Asd in regime L. 398/1991, con proventi conseguiti nel periodo d’imposta precedente non superiori a € 65.000 nell’ambito dell’attività commerciale;
- contribuenti soggetti all’invio dei dati fatture al **Sistema Tessera Sanitaria (limitatamente al periodo d’imposta 2019)** ed alle sole fatture soggette alla trasmissione con il Sistema TS).

Scadenza e modalità di trasmissione

La trasmissione avrà cadenza mensile e dovrà essere effettuata entro **l’ultimo giorno del mese** successivo alla **data di emissione, per le fatture emesse (attive);**
o **alla data di ricezione, per le fatture ricevute (passive).**

Sanzioni

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa nella misura di **€ 2,00 per ogni fattura** (con un limite **massimo di € 1.000,00 per trimestre**). La reiterazione dell’omissione può portare ad un accertamento fiscale.

Invio dell’esterometro

Sigeco effettuerà l’invio dell’esterometro in automatico per le fatture che sono state registrate presso i propri uffici.

I contribuenti che hanno la contabilità presso di sé potranno scegliere due modalità

- invio diretto
- invio tramite Sigeco, nel qual caso siete pregati di contattarci per organizzare il formato dei files compatibili.

Restiamo a vostra disposizione per ogni chiarimento.